Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 22 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 *gennaio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 18 *luglio* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 92.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Boccaletti Aldo fu Enrico e fu Cavazzuti Emira, nato a Modena il 17 luglio 1889, maggiore in p. a. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di battaglione testa d'avanguardia di un reggimento, travolgeva con slancio ed aggressività la resistenza della retroguardia di una forte colonna nemica, in terreno impervio e boscoso. Raggiunta la carovana la distruggeva e venuto a contatto col grosso avversario, con ardita manovra lo attaccava frontalmente e sul fianco volgendolo in fuga dopo avergli inflitto perdite sensibili in uomini e materiale. Esempio di capacità, slancio, sprezzo del pericolo e decisione. — Temamò, 2 marzo 1937-XV.

Butta Silvio di Giuseppe e di Consani Emma, nato a Sampierdarena (Genova) il 31 marzo 1911, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. (*Alla memoria*). — Comandante di plotone di rincalzo, visto che il nemico tentava una manovra di aggiramento sul fianco della compagnia, d'iniziativa, guidava il proprio reparto al contrattacco, lanciandosi fra i primi contro l'avversario e arrestando con efficace lancio di bombe a mano l'urto dei ribelli, finchè colpito a morte perdeva la vita sul campo. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Gariboldi Italo, generale di divisione capo di stato maggiore del Governo generale dell'A.O.I. — Nell'attentato del 19 febbraio, benchè leggermente ferito, visto il Vice Re colpito, e caduto a terra, si gettava su di lui, per il primo, concorrendo poi a trasportarlo su di una autovettura, con grave rischio della propria vita, a causa del continuato lancio di bombe durante il percorso. — Addis Abeba, 19 febbraio 1937-XV.

Miceli Salvatore di Bartolomeo, nato a Salemi (Trapani) il 6 gennaio 1898, primo tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. (*Alla memoria*). — Durante aspro combattimento, ricevuto ordine di attaccare l'avversario che aveva aggirato reparti avanzati di altro battaglione, con slancio e serenità, si poneva alla testa della propria compagnia guidandola decisamente all'attacco, costringendo il nemico a ripiegare. Presente ovunque fosse più intensa la lotta, dava mirabile esempio di coraggio e ardire. Cadeva ferito a morte da una raffica di mitragliatrice. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Parmegiani Pietro fu Ugo e di Gervasi Adele, nato a Terni il 31 marzo 1900, primo tenente s.p.e. del XII battaglione arabo somalo. — Comandante di compagnia indigeni, durante aspro combattimento, attaccava decisamente il nemico superiore in forze, costringendolo alla fuga e catturando una mitragliatrice. Ferito gravemente, rimaneva al suo posto fino a quando il comandante del battaglione non lo faceva trasportare al posto di medicazione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Besi - Cirri, 22 gennaio 1937-XV.

Rossi Edoardo di Agostino e di Morganti Margherita, nato a Borgo S. Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente complemento della banda irregolare « Darasà ». — Animatore, trascinatore e coraggioso, assunto il comando di una banda irregolare di nuova costituzione, la trasformava in valido strumento di guerra infondendo nei gregari l'entusiasmo. Durante il ciclo operativo per la cattura di ras Destà Damtcù, sempre a contatto col nemico, al quale non dava tregua e quartiere, facilitava, snervando le forze ribelli con accaniti e vittoriosi combattimenti, il compito della colonna operante che sbaragliava i fuggiaschi. — Ciclo operativo contro ras Destà Damtcù, gennaio 20 marzo 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Asinari di S. Marzano Giacinto fu Amedeo e fu Onorina Valfrè di Bonzo, nato a Pisa il 14 ottobre 1891, maggiore s.p.e. del comando Forze armate Governo dei Galla e Sidama. — Ufficiale superiore di elette qualità, durante lungo e duro ciclo di grande polizia coloniale, alla testa di un gruppo squadroni mitraglieri da lui forgiato al più duro eroismo, si dimostrava soldato valoroso e comandante sagace ed esperto. Alla testa di una colonna mista di mitraglieri, autoblindate ed arabo-somali ricercava e batteva a Finchao un gruppo di ribelli forte per numero e per armamento, riuscendo ad averne ragione nonostante l'accanita resistenza e catturandone il bestiame, materiali vari ed armi. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XIV-XV.

Birindelli Danilo, civile dell'Ufficio stampa e propaganda A.O.I. — Nell'attentato del 19 febbraio, visto il Vice Re colpito si slanciava in suo soccorso. Ordinatogli di raggiungere la prima autovettura possibile, tra quelle in sosta nel parco, ottemperava all'ordine, attraverso il lancio delle bombe. Messosi al volante conduceva poi, con mano ferma, il Vice Re all'ospedale, sebbene la macchina fosse ancora fatta oggetto di bersaglio alle bombe, prima della porta di uscita del parco. — Addis Abeba, 19 febbraio 1937-XV.

Caranfa Amedeo di Antonio e di Bartolomeo Gemma, nato a Bisegna (Aquila) il 14 settembre 1912, camicia nera del 3° battaglione CC. NN. d'Africa. (*Alla memoria*). — In un attacco operato dai ribelli in forze contro il proprio reparto, si portava in posizione avanzata per meglio assolvere il proprio compito ed incurante del vivo fuoco nemico, reagiva animosamente contribuendo a contenere e poi a stroncare l'azione avversaria. Nel valoroso atto immolava la sua giovane vita. Esempio di elette virtù militari. — Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Cera Costantino fu Costantino e Di Loreto Adelina, nato a Castel di Iesi (Aquila) il 14 maggio 1913, camicia nera scelta del 3° battaglione CC. NN. d'Africa. — In un attacco portato contro il proprio reparto da forze ribelli superiori di numero, incurante del vivo fuoco nemico reagiva efficacemente con altri reparti si da stroncare il tentativo avversario. Ferito, rifiutava ogni soccorso e col suo sereno contegno dava esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Doio - Ariccìò, 21 febbraio 1937-XV.

Cerio Giovanni di Nicola e di Barone Marianna, nato a Napoli il 31 maggio 1884, colonnello s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di un reggimento libico, durante aspro combattimento guidava i propri battaglioni all'attacco di forte posizione avversaria, animandoli con l'esempio e dando prova di perizia, calma, serenità e sprezzo del pericolo. — Ueghè, 22 febbraio 1937-XV.

Cortese Guido di Enrico, nato a Roma il 25 settembre 1902, segretario federale di Addis Abeba. — Nell'attentato del 19 febbraio, benchè ferito leggermente, visto il Vice Re colpito e caduto a terra, si gettava su di lui concorrendo a trasportarlo su di una autovettura, con grave rischio della propria vita, a causa del continuato lancio di bombe durante il percorso. — Addis Abeba, 19 febbraio 1937-XV.

Cremonese Mario fu Tito e di Sirolli Clorinda, nato a Camerino nel 1907, tenente s.p.e. del XVII battaglione indigeni. — Comandante di plotone indigeni e di un buluc esploratori, piombava alle spalle di forte nucleo avversario, che resisteva con intenso fuoco di mitragliatrici, riuscendo a distruggerlo e ad impossessarsi delle sue armi automatiche. — Bubissà, 9 febbraio 1937-XV.

Gognetti Tullo fu Carlo e di Signori Iginia, nato a Brescia il 21 febbraio 1898, capitano s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia punta d'avanguardia, con calma e perizia stroncava un furioso attacco di forze ribelli superiori di numero. Successivamente coordinava una manovra di ripiegamento e quindi, per primo si lanciava decisamente al contrattacco all'arma bianca travolgendo il nemico e costringendolo a precipitosa fuga. Esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Lega Paolo di Gioacchino e di Macciò Maria, nato a Roma il 4 gennaio 1909, sottotenente complemento del VII gruppo bande armate. — Comandante un sottogruppo bande, attaccava con rapidità e decisione, un grosso nucleo di armati abissini conducendo animosamente il combattimento e costringendo l'avversario alla resa ed alla consegna di ingente quantità di armi e munizioni. Esempio di serenità, calma e sprezzo del pericolo. — Gaio, 21 gennaio 1937-XV.

Mossuti Pietro, capitano CC. RR. del Governo generale A.O.I. — Nell'attentato del 19 febbraio, visto il Vice Re colpito, e caduto a terra, si gettava su di lui concorrendo a trasportarlo su di una autovettura con grave rischio della propria vita, a causa del continuato lancio di bombe, durante il percorso. Accompagnava poi da solo il Vice Re fino all'ospedale. — Addis Abeba, 19 febbraio 1937-XV.

Pacchierotti Mario di Costantino e fu Buaretti Irene, nato a Rimini il 1° settembre 1894, primo capitano dell'XI battaglione arabo-somalo. — Durante un combattimento, assunto il comando del battaglione causa la grave ferita riportata dal comandante titolare, occupava importante posizione nemica. Contrattaccato dai ribelli, per cinque volte consecutive, li ricacciava infliggendo loro perdite sensibili. — Zona di Caio - Dahela - Farda, 20 gennaio - 3 febbraio 1937-XV.

Pacciani Vincenzo di Antonio, nato a Paliano (Frosinone), tenente complemento del 4° reggimento di fanteria coloniale. (*Alla memoria*). — Comandante di plotone, durante aspro combattimento, ricevuto ordine di contrattaccare, si lanciava alla testa dei suoi uomini respingendo i violenti attacchi del nemico e riuscendo a volgerlo in fuga. Ferito da una raffica di mitragliatrice lasciava la vita sul campo di battaglia. — Esempio di audacia, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. — Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Zancanaro Angelo fu Giacomo e fu Zancanaro Antonia, nato ad Arsiè (Belluno), il 22 maggio 1894, capitano s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia avanzata, durante aspro combattimento, in terreno coperto ed insidioso, guidava il proprio reparto con perizia e valore. Ricevuto ordine di disimpegnarsi eseguiva la manovra con calma ed avvedutezza. Successivamente, alla testa dei suoi ascari, contrattaccava animosamente all'arma bianca e a colpi di bombe a mano il nemico superiore di forze, volgendolo in fuga, inseguendolo ed infliggendogli perdite sensibili. Costante esempio ai propri dipendenti, di capacità, slancio e sprezzo del pericolo. — Gurè, 5 marzo 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Biasucci Luigi di Vincenzo e di Floridi Severina, nato a Roma il 13 aprile 1890, tenente colonnello s. p. e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di battaglione libico di una colonna impegnata in aspro combattimento, guidava la propria unità nell'azione con slancio, capacità ed ardire. Durante la lotta dimostrava perizia, fermezza e valore dando bello esempio ai dipendenti di sprezzo del pericolo e contribuendo efficacemente a volgere in fuga il nemico. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Chini Enrico fu Luigi e fu Berti Stella, nato a Roma il 20 gennaio 1897, capitano s. p. e. del comando divisione « Libia ». — Addetto al comando tattico di una divisione indigeni, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante aspro combattimento, incaricato di mantenere il collegamento fra i reparti impegnati, sprezzante del violento fuoco avversario, benchè leggermente ferito, assolveva brillantemente il compito affidatogli. Esempio di calma, serenità e coraggio. — Ueghò, 22 febbraio 1937-XV.

Ciardoni Carlo Oddone di Giorgio e di Pierdominici Giuseppina, nato a Tolentino (Macerata), il 25 novembre 1911, sotto capomanipolo del 3° battaglione CC. NN. d'Africa. — Aggregatosi volontariamente ad un reparto di linea, durante un attacco di considerevoli forze ribelli dava prova di ardire e slancio. Durante l'azione, di sua iniziativa usciva più volte dalle linee per rintracciare alcune camicie nere sorprese dall'attacco stesso mentre stavano per giungere in luogo. Esempio di dedizione e sprezzo del pericolo. — Doio-Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Comelli Giuseppe fu Emilio e fu Moreschi Lucia, nato a Brescia il 26 luglio 1893, capitano complemento della divisione « Libia ». — Comandante di batteria someggiata libica, in quattro successivi combattimenti, dava costante prova di calma, prontezza e perizia nel condurre il fuoco della sua batteria, esempio ai suoi dipendenti di coraggio. Durante aspra lotta, in testa al proprio reparto, sotto violento fuoco di fucileria e mitragliatrici avversario, prendeva posizione sul terreno scoperto ed apriva il fuoco sul nemico, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. — Doio, 21 febbraio - Aricciò, 22 febbraio - Tamamò, 2 marzo - Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Cornero Paolo di Cesare e di Fenty Greca, nato a Modica il 5 aprile 1907, tenente s.p.e. del X battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia dava energia, fede ed amore al suo reparto e lo conduceva sempre ed ovunque al successo. Con sereno coraggio, avveduto ardimento e supremo sprezzo del pericolo, affrontava in più combattimenti, ribelli in forze superiori, arrecando ad essi forti perdite e volgendoli sempre in fuga. — Bursa - Chevenna 7-21 gennaio 1937-XV.

Cupi Antonio di Alfonso e fu Romano Rosina, nato a Francica (Catanzaro) l'11 novembre 1902, tenente medico complemento della divisione « Libia ». — Ufficiale medico addetto al comando tattico di una divisione indigeni, in tre successivi combattimenti, si prodigava instancabilmente nella medicazione dei feriti, incurante del violento fuoco avversario, dando esempio di altruismo, coraggio e sprezzo del pericolo. — Ueghè, 22 febbraio - Tamamò, 2 marzo - Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Foletto Erminio di Augusto e di Girardini Teresa, nato ad Arcugnano (Vicenza) il 9 aprile 1903, maresciallo del corpo indigeni della Somalia. — Comandante di sezione autoblindate, con impeto travolgente ed incurante del pericolo, si lanciava in un accampamento avversario, portandovi lo scompiglio ed infliggendo perdite. Successivamente, portandosi a protezione di un reparto indigeno che stava per essere sopraffatto da preponderanti forze ribelli, riusciva a disimpegnarlo attirando sopra di sè l'intera violenta reazione del nemico. Esempio di cosciente coraggio e alto spirito di abnegazione. — Billate, 23 dicembre 1936-XV.

Gattini Cirillo di Romano e di Muraglia Marcella, nato a Carrara il 26 dicembre 1910, sottotenente complemento dei 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante un combattimento, la guidava con slancio all'attacco di munite posizioni avversarie ricacciandone i difensori ai quali infliggeva perdite sensibili, contribuendo efficacemente al felice esito dell'azione. Esempio di capacità, sprezzo del pericolo e decisione. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Giglia Antonino di Giuseppe e di Nastasi Severina, nato a Palermo, il 10 novembre 1908, tenente s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone, durante un combattimento, si lanciava animosamente, alla testa dei suoi uomini che spronava con l'esempio, all'attacco di munita posizione che occupava volgendo in fuga i difensori e inseguendoli, causando loro perdite sensibili. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Govean Ludovico fu Matteo e di Devalle Caterina, nato a Torino, l'11 gennaio 1896, primo capitano complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, con slancio ed ardimento, si lanciava alla testa dei suoi uomini all'assalto di numerosi gruppi ribelli, che superiori di numero e con intenso fuoco di mitragliatrici ostacolavano l'avanzata del battaglione, riuscendo a disperderli dopo aver loro inflito perdite sensibili, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Grasso Giuseppe di Francesco e fu Stadella Carmela, nato a Motta Camastra (Messina) il 28 marzo 1914, caporal maggiore della compagnia trasmissioni del Genio, divisione « Libia ». — Capostazione R.T. partecipava a tutta la campagna dimostrando in ogni contingenza, e specie durante l'occupazione degli Arussi e del Bale, calma, coraggio e sprezzo del pericolo, assicurando sempre il servizio trasmissioni e contribuendo efficacemente alla buona riuscita delle operazioni. — A.O.I., 22 febbraio - 5 marzo 1937-XV.

La Mesa Emanuele fu Francesco e di Sibilla Caterina, nato a Venetico (Messina) li 7 agosto 1899, capitano s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia comando di un reggimento indigeni, durante un combattimento, accortosi che elementi nemici appostati in cespugli e su alberi erano sfuggiti all'azione dei reparti avanzati, alla testa dei pochi uomini disponibili li attaccava decisamente costringendoli a ripiegare. In successivo fatto d'arme, alla testa di pattuglie si lanciava con sereno sprezzo del pericolo onde precludere la ritirata a nuclei ribelli superiori di numero e decisi a sfuggire alla cattura, riuscendo nell'intento. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Tamamò, 2 marzo - Monte Abinas, 5 marzo 1937-XV.

Lorenzoni Luciano di Luigi e di Ballo Margherita, nato a Panicale Perugia, il 10 novembre 1910, soldato (13603) dell'autoraggruppamento della Somalia. — Meccanico di autosezione per raggruppamento indigeni, durante lungo ciclo operativo si prodigava infaticabilmente per mantenere in efficienza i mezzi a lui affidati. Durante un combattimento, d'iniziativa accorreva a spegnere un incendio sviluppatosi su un autocarro carico di munizioni, contribuendo efficacemente a salvare da sicura perdita il mezzo e ad evitare le conseguenze dello scoppio degli esplosivi. Portatosi, dipoi, volontariamente in linea, durante improvviso e violento attacco ribelle, dimostrava calma e coraggio nel respingere la minaccia avversaria tornando indi al suo posto di lavoro. Esempio di sprezzo del pericolo abnegazione ed alto senso del dovere. — Agheremariam - Irgalem, 14 ottobre - 1° dicembre 1936-XIV-XV.

Milano Filippo di Carlo e di Mancini Elisabetta, nato a Palermo il 18 luglio 1910, soldato (18670) del 1° reparto sanità autoportato. — Durante un combattimento, incurante del fuoco avversario trasportava a spalla un compagno ferito. Colpito gravemente alla testa anche lui, non desisteva dal suo compito se non quando si abbatteva privo di forze. Esempio di abnegazione, altruismo ed alto senso del dovere. — Adicciò, 14 novembre 1936-XV.

Poddigue Tito di Gavino e di Maitana Battistina, nato a Busachi (Cagliari) il 4 aprile 1891, primo capitano del 4° reggimento fanteria coloniale. — Aiutante maggiore in prima di un reggimento indigeni, durante un combattimento si prodigava per assicurare il regolare funzionamento dei collegamenti coi reparti avanzati, recandosi, incurante del fuoco avversario, in linea, nei posti più esposti per rilevare situazioni e fornire al proprio comandante utili notizie. In successivo fatto d'arme, attraversava zona intensamente battuta, per recarsi presso un battaglione avanzato a recapitare importante ordine. Già distintosi in precedenti combattimenti per slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo - Monte Abinas, 5 marzo 1937-XV.

Rallo Giovanni di Ugo e di Isolina dei nobili Capponi, nato a Torino il 23 luglio 1910, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, durante un combattimento, attaccava decisamente importante posizione nemica riuscendo ad occuparla dopo averne volto in fuga i difensori. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Reale Domenico di Domenico e di Cirillo Isabella, nato a Malerato (Catanzaro) il 5 aprile 1904, tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Addetto al comando di un reggimento indigeni, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, si offriva per recapitare ordini ai reparti avanzati. Inviato presso la compagnia d'avanguardia fortemente impegnata per dirigerla su obiettivo svelatosi improvvisamente, attraversava una zona scoperta e intensamente battuta dal fuoco avversario per assolvere il compito affidatogli. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Rosa Vittorio di Luigi e di Darra Lucia, nato a Cadriana (Mantova) il 1° luglio 1910, tenente complemento del XII battaglione arabo somalo. — Durante un combattimento, guidava il suo plotone al contrattacco di un gruppo avversario respingendolo, infliggendogli sensibili perdite e catturando una mitragliatrice. — Beci Cirri, 22 gennaio 1937-XV.

Rossi Duilio di Antonio e di Cavallini Giuseppina, nato a Marrara (Ferrara) il 5 gennaio 1910, sottotenente complemento del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone esploratori, durante un combattimento, si lanciava, alla testa dei propri uomini, all'assalto di munita posizione volgendo in fuga i difensori a colpi di bombe a mano e inseguendoli, causando loro perdite sensibili. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per ardire e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Soria Luigi fu Giuseppe e di Eramo Maria, nato a Milano il 8 marzo 1910, caporale maggiore (35163) del Quartiere generale della divisione « Libia ». — Addetto ad una banda irregolare a cavallo, durante il ciclo operativo per l'occupazione del territorio degli Arussi e del Bale, dava continue prove di valore. In aspro combattimento, assolveva con capacità il compito di collegamento con i reparti avanzati, incurante del vivo fuoco avversario che colpiva parte dei suoi uomini. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Arussi-Bale, 1° dicembre 1936 - 19 marzo 1937-XV.

Tischer Edoardo fu Alessandro e di Giannina Anelli Monti, nato a Treviso il 23 agosto 1894, capitano complemento del comando divisione « Libia ». — Addetto al comando tattico di una divisione indigeni e comandante di banda irregolare Galla, in più combattimenti dava ripetute prove di calma, serenità, sprezzo del pericolo e coraggio, assolvendo brillantemente i compiti di esplorazione, informazione, collegamento e trasmissione di ordini affidatigli — Dodola, 14 gennaio - Doio, 21 febbraio - Tamamò, 2 marzo - Gurè, 5 marzo 1937-XV.

Treves Michelangelo fu Luigi e di Volpini Antonietta, nato a Venezia il 24 ottobre 1890, soldato del Quartier generale della divisione speciale « S ». — Volontario in A.O., partecipava a numerose ardite azioni di pattuglia operando in zone insidiate e spingendosi fin sotto il nemico per rilevarne la consistenza e la dislocazione, assolvendo sempre brillantemente il proprio compito. Instancabile ed ardito dava in ogni contingenza valido contributo alle azioni, cooperando così al successo delle nostre armi. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — A.O., giugno-agosto 1936-XIV.

Vitale Vito di Alfonso e di Chimirri Carmela, nato a Siracusa il 5 novembre 1906, tenente s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Aiutante maggiore di battaglione indigeni, durante un combattimento d'iniziativa si recava presso un reparto avanzato per recapitare un ordine. Visto un plotone comandato da un indigeno, seriamente impegnato, ne assumeva prontamente il comando guidandolo all'attacco del nemico che volgeva in fuga dopo avergli inflitto perdite sensibili. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Zanlungo Francesco fu Alfonso e di Giacaleone Filomena, nato a Fabbrica Curone (Alessandria) il 4 luglio 1896, capitano s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, attaccava, con slancio, forti nuclei ribelli che annidatisi in munite posizioni, ostacolavano l'avanzata del battaglione. In testa ai propri uomini muoveva all'assalto, travolgendo i difensori e dando prova di ardire, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

(3411)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1351.

Istituzione del distintivo nazionale di « Azienda Modello » per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il distintivo nazionale di « Azienda Modello » per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

Il distintivo è conferito, nella ricorrenza del Natale di Roma, su proposta del Ministro per le corporazioni, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio nazionale delle Corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale.

Il decreto di conferimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il distintivo di « Azienda Modello » è valido per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di conferimento e può essere confermato di cinque in cinque anni ove continuino a sussistere le condizioni richieste per la concessione.

Art. 3.

Il distintivo nazionale di « Azienda Modello » è composto di una targa, avente forma e dimensioni che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro per le corporazioni. Tale targa può essere affissa all'esterno e all'interno della sede dell'azienda cui il distintivo è conferito.

L'azienda stessa ha il diritto di contrassegnare i suoi prodotti, i suoi stampati, la sua carta da lettere, col distintivo e con l'indicazione della data e del numero del decreto del DUCE, col quale il distintivo stesso è stato conferito.

Art. 4.

L'Azienda stessa ha il diritto di contrassegnare i suoi prosicurazione per ottenere il distintivo nazionale di « Azienda Modello » dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) un numero di dipendenti non inferiore a duecento persone per le aziende industriali ed a cinquanta persone per le aziende commerciali, del credito e dell'assicurazione;

2) un'attrezzatura perfezionata secondo le esigenze della tecnica contemporanea, con particolare riguardo ai costi di produzione e di distribuzione;

3) un'organica serie di impianti e dispositivi diretti alla migliore e più sana utilizzazione ed attrezzatura dei locali di lavoro, alla protezione ed alla difesa dell'integrità fisica dei lavoratori, all'assistenza, anche dopolavoristica, dei dipendenti e delle loro famiglie;

4) una costante osservanza, nei confronti dei dipendenti, della disciplina contrattuale e delle disposizioni relative ai

rapporti di lavoro, che dia la dimostrazione dello spirito fascista di collaborazione che anima i dirigenti dell'azienda;

5) una razionale organizzazione amministrativa e contabile;

6) una produzione, per quanto riguarda le aziende industriali, rispondente ai requisiti fissati dalla legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, per la preferenza ai prodotti nazionali.

Avranno titolo di preferenza fra le aziende industriali quelle la cui attività sia rivolta in special modo a produzioni interessanti l'autarchia nazionale e che diano il maggiore sviluppo all'applicazione dei metodi per il ricupero dei residui, o per eliminare gli sprechi, e all'applicazione delle tabelle di unificazione, approvate ai sensi di legge; e fra tutte le aziende quelle che particolarmente ed efficacemente contribuiscano ad aumentare le esportazioni o a ridurre le importazioni.

Art. 5.

I distintivi nazionali di « Azienda Modello » sono annualmente conferiti in numero non superiore a dieci, di cui sei per le aziende industriali, due per le aziende del commercio e due per le aziende del credito e dell'assicurazione.

E' in facoltà del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di disporre una diversa ripartizione fra le categorie previste dalla presente legge.

Art. 6.

Qualora, nei confronti di una azienda insignita del distintivo, vengano a cessare, in tutto od in parte, i requisiti indicati all'art. 4, il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con suo decreto, può ordinare la revoca della concessione.

Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Chiunque usa indebitamente, nei prodotti, negli stampati, nella carta da lettere della azienda, o in qualsiasi altro modo, il distintivo nazionale di « Azienda Modello », è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a chi continui ad usare il distintivo dopo la pubblicazione del decreto di revoca della concessione.

Art. 8.

Alle aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione, le quali eccellano nella esemplare osservanza delle leggi sociali del lavoro e nella realizzazione degli impianti indicati al n. 3 del precedente art. 4, può essere conferito, su proposta del Ministro per le corporazioni, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, un attestato di benemerenza.

Il conferimento dell'attestato è disciplinato dalle norme della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 9.

Presso il Ministero delle corporazioni sarà tenuto l'elenco ufficiale delle aziende aventi diritto a fregiarsi del distintivo nazionale di « Azienda Modello », nonchè l'elenco delle aziende, che abbiano ottenuto l'attestato di benemerenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 maggio 1939-XVII, n. 1352.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario della magistratura militare di grado non superiore al 5° presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925-III, n. 199, integrato dal R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 1486, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, numero 46;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Regi decreti 25 gennaio 1925-IV, n. 199, e 23 agosto 1934-XII, n. 1486, sono integrati nel senso che può essere collocato fuori ruolo per prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale un funzionario della magistratura militare di grado non superiore al 5° con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1353.

Approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente, fra l'altro, l'istituzione in Milano di un Regio istituto tecnico industriale con annessa una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1938-XVII che intitola l'istituto stesso al nome di Giacomo Feltrinelli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, con effetto dal 16 ottobre 1937-XV, l'unito statuto del Regio istituto tecnico industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 62. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico industriale « G. Feltrinelli » di Milano ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale, e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per l'indirizzo specializzato « meccanici-elettricisti ».

La Regia scuola tecnica è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1) meccanici;
2) fabbri;
3) formatori fonditori.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

L'unita tabella organica indica il numero dei corsi completi di classi.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 645.000 annue;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Alla Provincia ed al comune di Milano fanno carico gli oneri stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, riferentisi all'Istituto ed alla Scuola tecnica annessa.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Milano;

c) di un rappresentante del comune di Milano;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;

e) di un rappresentante degli eredi di Carlo Feltrinelli;

f) di un rappresentante per ciascuno degli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 50.000.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo e incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio d'amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio d'amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto e della Scuola annessa sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse scolastiche, si applicano le disposizioni vigenti per tutti gli istituti e scuole d'istruzione media.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica
del Regio istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano

L'Istituto ha tre corsi completi di classi per « meccanici elettricisti ».
Il corso preparatorio ha quattro classi.
La scuola tecnica ha tre corsi completi di classi per « meccanici », « fabbri », « formatori-fonditori » ed un corso annuale di specializzazione per « elettricisti ».

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruoli N.	Posti di ruoli Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Gruppo *A* grado 6°	-	
ISTITUTO TECNICO				
2. Lettere italiane e storia	2	Ruolo *A* gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	-	In un corso superiore e in una classe di un altro corso superiore.
3. Matematica	1	Id.	-	In tutte le classi dei corsi superiori
4. Fisica	1	Id.	-	Fisica in tutte le classi dei corsi superiori con l'obbligo dell'insegnamento della matematica in una classe del corso preparatorio.
5. Meccanica	1	Id.	-	In tutte le classi dei corsi superiori.
6. Macchine - Laboratorio di macchine	1	Id.	-	Id.
7. Disegno	1	Id.	-	In tutte le classi di un corso superiore per meccanici e in una quarta classe per meccanici.
8. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	2	Id.	-	In tutte le prime e seconde classi del corso superiore e nelle terze e quarte classi per meccanici.
9. Elettrotecnica - Laboratorio di misure elettriche	2	Id.	-	In tutte le classi dei corsi superiori con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nella terza e quarta classe elettricisti.
10. Chimica	1	Id.	-	In tutte le classi dell'Istituto con l'obbligo dell'insegnamento di scienze naturali e geografia nei corsi superiori.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
11. Matematica	-	—	1	
12. Lingua straniera	-	—	2	
13. Scienze naturali e geografia.	-	—	1	
14. Lettere italiane - Italiano e storia (nell'Istituto e nel corso preparatorio).	-	—	2	
15. Disegno	-	—	2	
16. Elementi di diritto	-	—	1	
17. Religione (istituto e scuola)	-	—	1	
SCUOLA TECNICA				
18. Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia).	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	-	In tutte le classi della scuola.
19. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	-	Id.
20. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	-	Nelle classi per « meccanici » e per «fabbri» con obbligo d'insegnamento della tecnologia nella 3ª classe « elettricisti » dell'Istituto.
21. Meccanica - Macchine - Disegno professionale.	1	Id.	-	Meccanica e macchine in tutte le classi; disegno professionale nelle classi per meccanici.
22. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	1	Id.	-	Elementi di elettrotecnica in due corsi della scuola. Le altre materie nel corso annuale di specializzazione « elettricisti ».
23. Tecnologia - Disegno professionale (per fonditori).	-	—	1	
24. Disegno professionale (per fabbri).	-	—	1	
25. Macchine - Elementi di elettrotecnica.	-	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	N.	Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	-	
3. Capofficina per l'aggiustaggio.	1	Id.	-	
4. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	-	
5. Capofficina fonditore	1	Id.	-	
6. Capofficina elettricista	1	Id.	-	
7. Capofficina meccanico	1	Gradi dall'11° al 10°	-	
8. Sottocapofficina macchine utensili.	1	Gruppo *C* grado 12°	-	
9. Sottocapofficina per l'aggiustaggio.	1	Id.	-	
10. Sottocapofficina macchine termiche.	1	Id.	-	
11. Sottocapofficina	-	—	7	
12. Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	-	
13. Vice segretario	1	Gruppo *B* grado 12°	2	
14. Applicati	2	Gruppo *C* gradi dal 13° al 12°	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	10	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1354.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, concernente l'istituzione della forza in congedo della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, concernente l'istituzione della forza in congedo della Milizia portuaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni, per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, concernente l'istituzione della forza in congedo della Milizia portuaria.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 77. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia portuaria.

TITOLO I.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO.

CAPO I.

Art. 1.

Il personale della Forza in congedo della Milizia Portuaria quando presti servizio è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per il personale in servizio permanente effettivo della Milizia portuaria in quanto gli siano applicabili.

Art. 2.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite riportate durante il periodo di richiamo e dipendenti da cause di servizio valgono le norme in vigore per il personale in servizio.

CAPO II.

UFFICIALI.

Disposizioni generali.

Art. 3.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia portuaria è costituito come segue:

a) ufficiali di complemento;

b) ufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 5.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 6.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, purchè non sia stato trasferito in altri ruoli militari dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso non fa più parte della Milizia portuaria, viene inscritto col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo.

Art. 8.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti per gli ufficiali in congedo del Regio esercito.

Art. 9.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo viene disposto con decreto Ministeriale su proposta del Comando della Milizia portuaria previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni. All'ufficiale in congedo sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 10.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare, viene collocato in congedo assoluto.

Art. 11.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per gli ufficiali in s.p.e. della Milizia portuaria per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare che senza giustificato motivo non obbedisca alla chiamata in servizio a scopo d'istruzione o non si presenti entro otto giorni dalla data stabilita nella chiamata si applicano le disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 12.

L'organico per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, è il seguente:

Ufficiali superiori, n. 8	n. 30
Centurioni, n. 10	
Capi manipolo e Sottocapimanipolo, n. 12	

Art. 13.

Per gli ufficiali in s.p.e. della Milizia portuaria dimissionari, esonerati o dispensati da trasferire nei ruoli di complemento, i Comandi di legione, della Scuola o del Reparto Stato Maggiore, dai quali dipendeva l'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio, faranno pervenire motivata proposta per l'iscrizione nei ruoli di complemento pronunciandosi anche sulle attitudini tecnico-professionali se trattasi di ufficiali di grado inferiore a quello dei comandanti dei Reparti suddetti.

Art. 14.

Potranno aspirare alla nomina a sottocapomanipolo i marescialli della Milizia portuaria aventi i requisti richiesti dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, comma 3°, e che oltre a superare l'esperimento pratico di cui allo stesso articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano in possesso del titolo di studio prescritto per la ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito;

2° abbiano appartenuto col grado di ufficiale in altre Forze armate dello Stato;

3° abbiano superato con esito favorevole l'esame di cultura generale di cui si fa cenno all'art. 5, comma 3°, del Regio decreto-legge anzidetto.

Art. 15.

I marescialli aspiranti alla nomina a ufficiale di complemento dovranno presentare domanda ai Comandi di legione aventi giurisdizione sulla località in cui essi risiedono.

La domanda corredata del parere e delle informazioni dei predetti Comandi verrà inoltrata al Comando della Milizia portuaria che potrà respingerla a suo giudizio insindacabile.

Art. 16.

La Commissione d'esame per la nomina dei marescialli della Milizia portuaria a sottocapomanipolo di complemento è composta da tre ufficiali, e viene nominata con decreto Ministeriale su proposta del Comando della Milizia portuaria. Nel decreto verrà fissata la sede di esame, il programma dell'esperimento pratico, nonchè il programma per l'esame di cultura generale.

Art. 17.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati, degli istituti superiori navali, in economia e commercio, od in giurisprudenza, da trasferire nei ruoli di complemento della Milizia portuaria verranno segnalati di volta in volta dal Comando della Milizia portuaria al Ministero della guerra, il quale provvederà alla cancellazione di essi dai ruoli del Regio esercito.

Ai suddetti ufficiali verrà attribuito il grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della Milizia portuaria.

Non potranno essere passati nei ruoli degli ufficiali di complemento della Milizia portuaria ufficiali di complemento del Regio esercito di grado superiore a quello di maggiore.

Art. 18.

L'impiego degli ufficiali di complemento è di competenza del Comando della Milizia portuaria che ne disporrà a seconda delle esigenze del momento.

Art. 19.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina nella Milizia portuaria di durata non superiore a mesi due;

b) rispondere alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi d'istruzione eventualmente prescritti.

Art. 20.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, previste dall'articolo precedente, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione Ministeriale.

Art. 21.

Gli ufficiali della riserva di cui all'art. 9 del R decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 22.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal Ministro per le comunicazioni, su proposta del Comando della Milizia portuaria e previo assenso del Ministro per le finanze — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Art. 23.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali;
70 anni, se ufficiali superiori;
68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Comando della Milizia portuaria ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, o per motivi di salute, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

Art. 24.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Dell'avanzamento.

Art. 25.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo ha luogo ad anzianità od a scelta come appresso:

a) ufficiali di complemento: sottocapimanipolo e capimanipolo: anzianità; centurioni e gradi superiori: scelta comparativa previa partecipazione ad appositi corsi d'istruzione;

b) ufficiali della riserva: anzianità fino al grado di primo seniore - scelta comparativa per la promozione oltre al primo seniore.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel giudicare l'ufficiale dovranno assicurarsi:

1) che egli possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

2) che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la Milizia portuaria.

Art. 26.

L'ufficiale in congedo:

a) è giudicato nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per le comunicazioni, sentito il Comando della Milizia portuaria, determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere giudicato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della Milizia portuaria. Tale disposizione non si applica per i sottocapimanipolo, per i quali occorre soltanto un periodo minimo di permanenza nel grado di quattro anni;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Art. 27.

L'ufficiale in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente regolamento, fermo restando però il disposto degli articoli 25 e 29.

Le proposte per le promozioni di cui al 1° comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della Commissione competente a norma dell'articolo 30.

Art. 28.

Gli ufficiali della riserva possono essere promossi senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Art. 29.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di seniore. Potranno essere promossi fino al grado di primo seniore qualora abbiano ottenuto in guerra la medaglia d'oro al valore militare, od una medaglia d'argento e riportato una o più ferite, o due ricompense al valore militare (medaglia di bronzo - croce di guerra al valor militare).

Gli ufficiali di complemento della Milizia portuaria nominati tali in base al 3° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, possono essere promossi solo fino al grado di centurione.

Art. 30.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati di eventuali corsi e periodi di esercitazione di cui all'art. 31 e ai titoli che saranno determinati nel presente regolamento.

Sulle proposte di avanzamento ai vari gradi degli ufficiali in congedo si pronunciano le Commissioni di avanzamento, previste dal regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132.

Art. 31.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabiliti dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 32.

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 31 ed avere ottenuto giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'art. 31 stesso;

b) avere riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 33.

In tempo di guerra per gli ufficiali in congedo della Milizia portuaria delle varie categorie, si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra, ed avanzamenti straordinari per meriti eccezionali, con le stesse modalità in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 34.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale, prima del sopravvenire della non idoneità, sia stato in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguirla.

Art. 35.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene dato il posto di anzianità che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 36.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'art. 34 sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

CAPO III.

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 37.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia portuaria è di 2440 uomini i quali debbono considerarsi a disposizione della Milizia portuaria ed indisponibili per l'Esercito.

Art. 38.

L'organico della forza in congedo comprende:

Marescialli maggiori	60	245	2440
» capi			
» ordinari			
Capi squadra	185		
Vice capi-squadra			
Militi scelti e militi		2195	

Art. 39.

La forza di cui all'articolo precedente è costituita:

a) dai sottufficiali, militi scelti e militi che abbiano cessato di appartenere alla Milizia portuaria sempre che vi abbiano prestato almeno tre anni di servizio e che non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio;

b) dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra coloro che abbiano compiuto il 39° anno di età e posseggano particolari attitudini a prestare servizio nella Milizia portuaria; saranno esclusi: alpini, specializzati di artiglieria e genio, radiotelegrafisti di qualsiasi arma o specialità, gli appartenenti al Corpo automobilistico e alla fanteria carrista, gli specializzati del servizio chimico.

Art. 40.

I sottufficiali, militi scelti e militi appartenenti alla forza in congedo della Milizia portuaria sono iscritti presso i competenti distretti militari in un apposito fascicolo.

Art. 41.

I sottufficiali, militi scelti e militi da iscriversi nel ruolo della forza in congedo della Milizia portuaria sono prescelti dal Comando della Milizia portuaria il quale li segnalerà ai competenti distretti militari perchè siano iscritti nell'apposito fascicolo di cui all'articolo precedente, per essere tenuti a disposizione del Comando predetto.

Art. 42.

In applicazione degli articoli 40 e 41 trimestralmente il Comando della Milizia portuaria segnalerà ai distretti militari competenti le variazioni da opportare alle designazioni nominative già comunicate ai distretti stessi.

Art. 43.

Presso l'ufficio matricola del Comando della Milizia portuaria sono tenuti due distinti registri matricolari, uno per il personale proveniente dalla Milizia portuaria e l'altro per quello proveniente dal Regio esercito.

I dati per la prima iscrizione nei registri matricolari dei provenienti dalla Milizia portuaria sono forniti dal Comando della Milizia portuaria e trasmessi con appositi modelli al distretto militare presso il quale è custodito il foglio matricolare e caratteristico mod. 59 Milizia portuaria.

Per il personale proveniente dal Regio esercito, i competenti distretti militari trasmetteranno al Comando della Milizia portuaria la copia del foglio matricolare e caratteristico del Regio esercito, della compagnia o reparto corrispondente, per essere trascritto nell'apposito registro e custodito presso l'ufficio matricola della Milizia portuaria.

Per il regolare svolgimento del servizio matricolare si osserveranno le norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 44.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado.

Il personale proveniente dal Regio esercito all'atto del passaggio assumerà il grado corrispondente a quello che rivestiva nel Regio esercito stesso.

Art. 45.

L'avanzamento avviene con le modalità da determinarsi di volta in volta dal comandante la Milizia portuaria.

Art. 46.

Le promozioni nei vari gradi fino a quello di capo squadra compreso, vengono effettuate per anzianità congiunta al merito.

Per i marescialli delle tre categorie si procederà all'avanzamento con le stesse norme, purchè il sottufficiale si trovi nella prima metà del ruolo.

Art. 47.

In tempo di guerra potranno essere fatte promozioni per merito di guerra e a scelta.

Le prime sono riservate a coloro che abbiano compiuto atti di valore sul campo di battaglia, e le seconde a coloro che si siano distinti in modo eccezionale per capacità, attività e zelo nel disimpegno dei servizi portuari.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate con decreto del Ministro per le comunicazioni, in seguito a proposte del Comando della Milizia portuaria.

Art. 48.

I limiti di permanenza in ciascun grado sono i seguenti:

a) per una prima promozione nessun periodo minimo di permanenza nel grado rivestito all'atto del passaggio nella forza in congedo della Milizia portuaria;

b) per le successive promozioni è necessario un minimo di permanenza di anni due nei vari gradi, ed avere prestato un periodo di servizio di richiamo per istruzioni della durata che verrà fissata di volta in volta dal Ministro per le comunicazioni.

I sottufficiali non possono conseguire l'avanzamento se prima non sono stati promossi al grado superiore i sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità nella Milizia portuaria.

TITOLO II.

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI E TRUPPA - DISCIPLINA

Art. 49.

Agli appartenenti alla forza in congedo sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il personale in s.p.e. della Milizia portuaria, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 50.

Al termine del periodo di richiamo per istruzioni dovrà essere redatto per ciascuno degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che vi hanno partecipato, un rapporto informativo. In caso di richiamo per mobilitazione si osserveranno le norme in vigore per la compilazione delle note caratteristiche del personale in servizio permanente della Milizia portuaria.

TITOLO III.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTO.

CAPO I.

STIPENDI, PAGHE, INDENNITÀ.

Art. 51.

Al personale in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi), quando presta servizio, compete, a meno che non vi rinunzi in base all'art. 9 del presente regolamento, il trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio permanente effettivo osservate le norme e le limitazioni per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo di cui al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni.

Al sottocapomanipolo, ferme restando le norme e le limitazioni di cui al suddetto testo unico concernenti gli ufficiali delle categorie in congedo, spetta il trattamento economico dei sottotenenti dell'Arma dei RR. Carabinieri ad eccezione dell'indennità militare speciale.

CAPO II.

UNIFORME, ARMAMENTO.

Art. 52.

L'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi in congedo è conforme a quella stabilita per i pari grado del servizio permanente e deve essere indossata in servizio.

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme nei casi e alle condizioni prescritte dal regolamento di disciplina del Regio esercito.

I sottufficiali, militi scelti e militi in congedo non possono vestire l'uniforme.

Art. 53.

L'ufficiale in congedo ha l'obbligo di provvedersi a sue spese dell'uniforme.

Art. 54.

La distribuzione degli oggetti di corredo ai sottufficiali, militi scelti e militi viene effettuata, a carico dello Stato, solo in caso di richiamo. Gli oggetti distribuiti verranno ritirati all'atto della cessazione del servizio. Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario dei sottufficiali e della truppa sono a carico dello Stato, a meno che non si tratti di deterioramento dovuto ad incuria del personale che lo ha in consegna.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, che rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 55.

L'armamento è di proprietà dello Stato; ogni sottufficiale, milite scelto e milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione sono a carico dei consegnatari solo quando si tratti di deterioramento dovuto ad incuria da parte di essi.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione e i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificato motivo.

Gli oggetti di armamento e le munizioni vanno restituite all'atto della cessazione del servizio.

Art. 56.

E' istituito nella sede che il Comando della Milizia portuaria riterrà più opportuno, un magazzino per il vestiario, armamento, viveri ed equipaggiamento in genere per far fronte alle necessità della forza in congedo sia in caso di mobilitazione che di richiamo in servizio del personale. Il magazzino sarà gestito da un agente responsabile ai sensi della vigente legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Le spese d'impianto, rinnovo e manutenzione faranno carico sui capitoli di spesa del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - spese per la Milizia portuaria.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per il funzionamento del magazzino anzidetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. **1355.**
Istituzione di nuovi tipi di marche da bollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268;
Visti il R. decreto 3 aprile 1926-IV, n. 547, e successive disposizioni:
Ritenuta l'opportunità di variare, per maggior garanzia dell'Amministrazione, l'attuale sistema di fabbricazione delle marche per tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta, da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 18, attualmente esistenti ed in uso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo di che alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive disposizioni, sono istituite nuove marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 18, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 2.

Le suddette marche, nuovo tipo, da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4 sono stampate col procedimento fotocalcografico; quelle da L. 5 - 6 e 18 col procedimento calcografico.
Tutte hanno il formato della perforatura di mm. 20 x 24 ed il formato disegno mm. 17 x 21. Sono stampate su carta bianca filigranata con coroncine Reali.
Il disegno delle marche fotocalcografiche è formato da una cornice geometrica che racchiude, tutto in giro, due rettangoli scuri sui quali spiccano in bianco le leggende: « Marca da bollo » e il valore della marca. Al centro, su fondo scuro, vi è disegnata di profilo l'Effige di S. M. il RE IMPERATORE.
Due fasci littori, con la scure volta verso il centro, si incastonano ai lati della cornice.
La perforatura e la gommatura sono normali.
I colori di stampa delle marche fotocalcografiche sono:

Bruno seppia	marca da L.	0,05
Verde	» » »	0,10
Rosso	» » »	0,20
Bleu	» » »	0,50
Marrone	» » »	1
Viola	» » »	2
Arancione	» » »	3
Bleu scuro	» » »	4

Il disegno delle marche calcografiche è composto da due rettangoli uniti da due fasci littori con le scuri in basso rivolte al centro e da una cornice ovale racchiudente l'Effige di S. M. il RE IMPERATORE vista di profilo.
Nel rettangolo superiore, su fondo scuro a tratteggio lineare, spicca in bianco la dicitura « Marca da bollo » e nel rettangolo in basso, pure in bianco, spicca la dicitura del valore della marca. Nello spazio, tra i due fasci littori, i rettangoli e la cornice ovale, vi è una leggenda mille nomi ripetente la dicitura « Marca da bollo » e il valore della marca.

I colori di stampa delle marche calcografiche sono:

Verde scuro	marca da L.	5
Violetto	» » »	6
Rosso lacca	» » »	18

Art. 3.

Le marche a tassa fissa da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 18, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.
La vendita delle nuove marche suddette avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti interessati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. **1356.**
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Siena ad acquistare un'area edificatoria.

N. 1356. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Siena viene autorizzato ad acquistare dalla Federazione provinciale fascista di Siena un'area edificatoria di mq. 251,51, occorrente per l'ampliamento dell'edificio adibito a sede consiliare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. **1357.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Ancona.

N. 1357. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Ancona è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. **1358.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Pio Monte dei Morti, in Castelfranci (Avellino).

N. 1358. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del Pio Monte dei Morti, in Castelfranci (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1359.
Varianti al R. decreto 16 giugno 1932, n. 840.

N. 1359. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, vengono apportate alcune varianti al R. decreto 16 giugno 1932, n. 840.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1939-XVII.
Nomina del sig. Andrea Maggioni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Gaetano Polvara, agente di cambio presso la Borsa di Firenze, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Andrea Maggioni fu Vittorio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andrea Maggioni fu Vittorio è nominato rappresentante del sig. Luigi Gaetano Polvara, agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

Roma, addì 15 settembre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1939-XVII.
Inflizione di una pena pecuniaria a carico del direttore e dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Viste le lettere 1° agosto e 8 settembre 1939-XVII, rispettivamente n. 14153 e 16908, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che da un'ispezione recentemente eseguita è risultato che la Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba (Palermo) da diversi anni contravveniva alle vigenti norme e condizioni per i servizi e le operazioni di Banca;

Considerato che infatti l'Azienda ha applicato sui depositi fiduciari liberi e a piccolo risparmio per gli anni 1936 e 1937 il tasso di interesse unico del 3,25 % e del 3,75 % per l'anno 1938 corrispondendo inoltre una maggiorazione calcolata sull'importo delle somme rimaste in deposito l'intero anno, in ragione dell'1 %, per gli esercizi 1936 e 1937 e di L. 0,50 % per l'esercizio 1938;

Considerato che la detta Cassa, ripetutamente sollecitata a far conoscere le proprie deduzioni in merito alla contestazione mossale circa le cennate infrazioni non ha, a tutt'oggi, fornita risposta alcuna;

Considerato che responsabili di un tale stato di cose sono da ritenersi oltre al direttore dell'Ente, i componenti il Consiglio di amministrazione;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del detto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 20 luglio 1939-XVII, vista la persistente inadempienza dell'Azienda in parola agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 90, a dar corso all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 500 complessive, da pagarsi in proprio solidalmente dai membri del Consiglio di amministrazione e dal direttore;

Decreta:

Ai sigg. Levatino Antonino fu Santo (presidente), Saladino Antonino fu Filippo, Serra Domenico fu Giuseppe, Tuzzolino Salvatore di Pasquale, Di Franco Isidoro fu Giuseppe, Santino Gaetano fu Bernardo, Di Chiara Damiano fu Loreto, Grimaldi dott. Giuseppe di Giuseppe, Tuzzolino Giuseppe fu Salvatore, componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale e artigiana di Roccapalumba (Palermo) e al signor Levatino avv. Salvatore fu Santo, direttore della Cassa stessa, è inflitta una pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500) complessive da pagarsi in proprio solidalmente da essi, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636; la Cassa rurale e artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata a esercitare il diritto di rivalsa verso i predetti.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni dei decreti Ministeriali 9 agosto 1939-XVII, nn. 11837 e 12718, concernenti la libera vendita delle acque minerali « Ausonia » e « S. Lorenzo » di Bognanco.

Con decreti del Ministero dell'interno 9 agosto 1939, n. 11837, per l'acqua minerale « Ausonia » e 9 agosto 1939, n. 12718, per l'acqua minerale « S. Lorenzo », venne autorizzato il presidente della Società Terme di Bognanco ad usare per l'imbottigliamento di tali acque minerali che sgorgano in Bognanco (Novara) non solo bottiglie da un litro, ma anche bottigliette di grammi 200 circa con impressa a rilievo la parola « Bognanco » della forma a pera troncata in basso con base di mm. 95 per 145 di altezza. Le bottigliette saranno contrassegnate con etichette di formato ridotto adatte alle bottigliette con colore uguale a quello descritto per l'acqua « Ausonia » nel decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, n. 5, e per l'acqua « San Lorenzo » nel decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, n. 6, per le bottiglie di un litro a forma cilindrica (bordolese).

Le nuove etichette riprodurranno i dati delle analisi chimiche e batteriologiche e saranno per tutto uguali alle etichette grandi delle bottiglie da un litro, portando nel margine inferiore la data del decreto Ministeriale 9 agosto 1939. Però avranno una sola figura allegorica mediana e saranno di formato a cono tronco, con nastro a contorno a festoni inferiormente.

(4162)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Benevento	Pontelandolfo	B	—	1
Id.	Castelfranco in Miscano	B	—	1
Bergamo	Comunuovo	E	1	—
Brescia	Brescia	E	2	1
Catania	Acireale	E	—	1
Cosenza	Rossano	E	—	1
Cuneo	Marsaglia	E	—	1
Ferrara	Bondeno	E	—	1
Frosinone	Alatri	E	—	1
Id.	Fumona	E	—	1
Id.	Guarcino	E	—	1
Lecce	Lecce	O	—	1
Palermo	Corleone	B	—	1
Piacenza	Farini d'Olmo	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Potenza	Acerenza	Cap	—	1
Reggio Calabria	Taurianova	B	—	1
Salerno	Laviano	O	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Sassari	Burgos	E	1	—
Id.	Chiaramonti	B	3	—
Id.	Villanova Monteleone	B	1	—
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Vercelli	Sordevolo	B	—	2
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			8	23
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Bolzano	Tirolo	B	—	1
Chieti	Roio	B	1	—
Cuneo	Marsaglia	B	—	1
Sassari	Esporlatu	B	1	—
Trento	Casteltesino	B	—	1
Udine	Savegna	B	—	1
			2	6
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Arquata Scrivia	B	1	1
Id.	Bozzole	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Cassine	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bormida	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Cellamonte	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Grondona	B	—	2
Id.	Isola Sant'Antonio	B	—	1
Id.	Lerma	B	1	—
Id.	Montalto Bormida	B	1	—
Id.	Pontecurone	B	1	1
Id.	Pontestura	B	1	1
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Quargnento	B	—	2
Id.	Terruggia	B	—	1
Id.	Tortona	B	3	1
Id.	Villamiraglio	B	1	—
Aosta	Alice Superiore	B	3	—
Id.	Castellamonte	B	—	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	—	2
Id.	Cuorgnè	B	2	—
Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Locana	B	—	4
Id.	Id.	B O	1	—
Id.	Noasca	B O	—	2
Id.	Id.	B O	1	—
Id.	Pedanea	B	2	—
Id.	Ronco Canavese	B	2	—
Id.	Id.	B Cap	3	—
Id.	Id.	O Cap	1	—
Id.	Rueglio	O	1	—
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila	Aquila	O	—	1
Id.	Capitignano	O	—	1
Asti	Agliano	B	1	—
Id.	Piovà	B	1	4
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Villanova	B	2	2
Id.	Viarigi	B	2	—
Id.	Montemagno	B	4	..
Id.	Valfenera	B	6	—
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Cunico	B	1	—
Id.	Bubbio	B	—	2
Id.	Cocconato	B	—	3
Id.	Castelnuovo Calcea	B	—	1
Id.	Piea	B	—	1
Id.	Cellarengo	B	—	1
Bergamo	Antegnate	B	10	8
Id.	Ardesio	B O	3	1
Id.	Azzano San Paolo	B	—	2
Id.	Barbata	B	—	2
Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	1	1
Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Brembate	B	—	1
Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Calvenzano	B	2	1
Id.	Caravaggio	B	2	3
Id.	Casnigo	B	—	1
Id.	Castione Presolana	B	—	1
Id.	Cavernago	B	1	—
Id.	Centrisola	B	1	—
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Credaro	B	—	2
Id.	Dezzo di Scalve	B	—	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Endine Gaiano	B	2	—
Id.	Fornovo di S. Giovanni	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Gorle	B	2	1
Id.	Isola di Fondra	B	—	1
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Martinengo	B	2	3
Id	Misano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Paladino	B	—	1
Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	5	—
Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Schilpario	B	—	6
Id.	Stezzano	B	5	2
Id.	Taleggio	B	1	2
Id.	Telgate	B	—	2
Id.	Valleve	B	—	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	—	2
Bologna	Bologna	B	1	3
Id.	Galliera	B	2	—
Id	Calderara di Reno	B	1	2
Id.	Pianoro	B	2	—
Id.	Anzola dell'Emilia	B	2	—
Id	San Pietro in Casale	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	2
Id.	Argelato	B	—	1
Bolzano	Sarentino	B	4	4
Brescia	Adro	B	2	—
Id.	Alfianello	B	2	—
Id.	Angola	B	—	1
Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Bienno	B	1	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Breno	B	2	—
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Calvisano	B	6	2
Id.	Capo di Ponte	B	1	1
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Capriolo	B	3	1
Id	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	1	1
Id.	Ceto Cerveno	B	5	1
Id.	Chiari	B	3	1
Id.	Coccaglio	B	2	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	—
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Corte Franca	B	—	1
Id.	Corteno	B	—	1
Id.	Darfo	B	4	2
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Desenzano	B	1	1
Id.	Edolo	B	—	1
Id.	Erbusco	B	1	1
Id.	Esine	B	1	1
Id.	Gambara	B	2	—
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	3	1
Brescia	Gottolengo	B	1	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Incudine	B	2	—
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	3	—
Id.	Manerba	B	3	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Muscoline	B	—	1
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Passirano	B	3	1
Id.	Pedergnaga Oriano	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	1	—
Id.	Pisogne	B	4	—
Id.	Ponte di Legno	B	3	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Remedello	B	3	—
Id.	Roccafranca	B	1	1
Id.	San Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	Visano	B	1	—
Como	Appiano Gentile	B	1	—
Id.	Barzano	B	1	—
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Breccia	B	1	—
Id.	Canzo	B	1	3
Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Cassina Rizzardi	B	3	—
Id.	Cernusco	B	7	2
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Erba	B	—	3
Id.	Guanzate	B	1	—
Id.	Introbio	B	—	1
Id.	Inverigo	B	2	2
Id.	Lambrugo	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	1
Id.	Luisago	B	1	—
Id.	Mariano	B	4	—
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Merone	B	1	13
Id.	Mirabello	B	—	3
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Monguzzo	B	1	4
Id.	Montorfano	B	—	1
Id.	Nibionno	B	—	7
Id.	Olgiate Comasco	B	—	2
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Rogeno	B	—	4
Id.	Seprio	B	11	2
Id.	Vertemate	B	—	2
Cremona	Cà d'Andrea	B	—	2
Id.	Calvatone	B	—	1
Id.	Casaletto Ceredano	B	4	2
Id.	Castelleone	B	5	—
Id.	Castelverde	B	2	1
Id.	Grotta d'Adda	B	2	1
Id.	Drizzona	B	2	—
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	2	—
Id.	Pescarolo	B	4	—
Id.	Piadena	B	—	2
Id.	Pizzichettone	B	2	—
Id.	Ricengo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Busca	B	3	—
Id.	Camerana	B	—	1
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Dronero	B	3	—
Id.	Envie	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Marmara	B	—	1
Id.	Melle	B	2	4
Id.	Niella Belbo	B	—	2
Id.	Novello Monchiero	B	—	1
Id.	Oncino	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Pontechianale	B	—	2
Id.	Revello	B	2	3
Id.	Roccavione	O	—	1
Id.	Id.	B	2	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Sanfront	B	2	—
Id.	Sant'Albano Stura	B	—	2
Id.	Tenda	B	—	3
Id.	Trinità	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Villanova Solaro	B	1	2
Id.	Vinadio	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	15
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Ostellato	B	—	2
Id.	Poggiorenatico	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	3
Id.	Sant'Agostino	B	—	2
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	1	—
Frosinone	Guarcino	P	—	1
Genova	Bogliasco Pieve	B	12	—
Id.	Ceranesi	B	—	1
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Fontanigorda	B	4	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Gorreto	B	1	—
Id.	Moneglia	B	1	—
Id.	Rapallo	B	1	—
Id.	Rezoaglio	B	14	2
Id.	Ronco Scrivia	B	1	—
Id.	Rovegno	B	2	—
Gorizia	Sagrado	B	—	2
Id.	Canale d'Isonzo	B	2	4
Littoria	Cori	O	—	3
Livorno	Rosignano Marittimo	B	—	1
Lucca	Montecarlo	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	4
Id.	Aicurzio	B	—	1
Id.	Arluno	B	—	1
Id.	Bareggio	B	1	1
Id.	Bellusco	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	2
Id.	Busnago	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	—	1
Id.	Carugate	B	1	—
Id.	Casarile	B	1	—
Id.	Casalpusterlengo	B	1	—
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	2	1
Id.	Corno Vecchio	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Lodi	B	2	—
Milano	Milano	B	3	3
Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	2
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	San Martino Strada	B	2	—
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	1	—
Id.	Senna Lodigiana	B	1	—
Id.	Somaglia	B	2	2
Id.	Terranova dei Passerini	B	—	2
Id.	Vittuone	B	—	2
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	1	2
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Lama Mocogno	B	4	—
Id.	Marano sul Panaro	B	1	—
Id.	Mirandola	B	—	7
Id.	Modena	B	8	1
Id.	San Cesario sul Panaro	B	1	2
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Zocca	B	—	1
Novara	Novara	B	6	2
Id.	Armeno	B	1	1
Id.	Barengo	B	1	1
Id.	Biandrate	B	4	2
Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Briga Novarese	B	—	1
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Brovello Carpugnino	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Cambiasca	B	1	—
Id.	Cameri	B	3	—
Id.	Carpignano Sesia	B	6	2
Id.	Casaleggio	B	2	1
Id.	Casalino	B	1	1
Id.	Castelli Cussiani	B	3	—
Id.	Cossogno	B	—	2
Id.	Crevoladossola	B	1	—
Id.	Domodossola	B	2	1
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	Momo	B	4	3
Id.	Oleggio	B	3	—
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Sannazzaro Sesia	B	4	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	4	—
Id.	Sizzano	B	1	—
Id.	Stresa Borromeo	B	1	—
Id.	Varzo	B	—	1
Id.	Vocolungo	B	6	—
Id.	Villadossola	B	—	2
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Nuoro	Bamia	B	68	138
Id.	Id.	O	—	366
Id.	Id.	S	—	38
Id.	Id.	O	—	80
Id.	Bosa	B	24	1
Id.	Bitti	B	—	10
Id.	Id.	O	—	40
Id.	Id.	S	—	20
Id.	Id.	Cap	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Nuoro	Esterzili	B	—	1
Id.	Escolea	B	—	10
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Gergei	B	—	25
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Isili	B	—	37
Id.	Id.	O	—	70
Id.	Id.	S	—	22
Id.	Ergoli di Galtelli	B	—	2
Id.	Lula	B	—	55
Id.	Id.	B	—	10
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Id.	S	—	12
Id.	Macomer	B	30	30
Id.	Id.	S	1	4
Id.	Id.	O	3	60
Id.	Nurri	B	—	326
Id.	Id.	S	—	78
Id.	Id.	O	—	329
Id.	Olzai	B	27	200
Id.	Onani	B	—	18
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Cap	—	3
Id.	Id.	S	—	5
Id.	Orzoli	B	—	22
Id.	Id.	S	—	30
Id.	Osidda	B	—	30
Id.	Sadali	B	—	157
Id.	Id.	Cap	—	15
Id.	Seulo	B	—	1
Id.	Ussassai	B	46	36
Id.	Id.	O	—	164
Id.	Villanuova Tulo	B	—	175
Id.	Id.	O	—	81
Id.	Id.	Cap	—	14
Id.	Id.	S	—	15
Padova	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Este	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	Pontevigodarzere	B	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	1
Palermo	Campofiorito	B	—	4
Id.	Cinisi	B	1	—
Id.	Gadrano	B	—	2
Id.	Monreale	B	—	8
Id.	Partinico	B	9	—
Id.	San Cipirello	B	1	1
Parma	Bedonia	B	—	16
Id.	Colorno	B	—	5
Id.	Cortile San Martino	B	—	12
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Langhirana	B	—	3
Id.	Montechiarugolo	B	—	5
Id.	Noceto	B	—	2
Id.	Parma	B	—	10
Id.	Roccabianca	B	1	1
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	San Lazzaro Parmense	B	3	13
Id.	San Pancrazio Parmense	B	1	1
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Vigatto	B	2	9
Pavia	Alagna	B	1	—
Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	2	1
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Chignolo Po	B	1	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Confienza	B	2	—
Id.	Dorno	B	1	1
Id.	Garlasco	B	3	1
Id.	Gravellona	B	1	—
Id	Inverno	B	3	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	—	1
Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Romagnese	B	2	—
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Valle	B	—	1
Id.	Vigevano	B	5	—
Id.	Zavattarello	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Gualdo Cattaneo	B	—	1
Piacenza	Bettala	B	1	1
Id.	Calendasco	B	—	2
Id.	Coli	B	2	—
Id.	Corte Brugnatella	B	4	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Vibiano	B	1	1
Id.	Pecorara	B	2	—
Id.	Piozzano	B	1	1
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	2
Pistoia	Massa e Cozzile	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	2	1
Id.	Masa Lombarda	B	—	1
Id.	Bagnacavallo	B	—	1
Reggio Emilia	Collagna	B	1	1
Id.	Ramiseto	B	—	1
Id.	Busana	O	1	1
Id.	Reggiolo	B	1	1
Id.	Brescello	B	—	1
Id.	Poviglio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	—	3
Roma	Roma	BOS	3	4
Rovigo	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Melara	B	1	1
Id.	Rovigo	B	1	1
Sassari	Anela	BOS	19	1
Id.	Arzachena	BOCS	56	—
Id.	Banari	BOCS	4	—
Id.	Berchidda	BOS	3	—
Id.	Bessude	B	1	—
Id.	Bono	BOC	71	—
Id.	Bonorva	BOS	90	—
Id.	Bortigiadas	BOS	9	—
Id.	Bottida	BO	13	—
Id.	Buddusò	O	1	—
Id.	Bultei	BOSC	16	1627
Id.	Bulzi	B	—	8
Id.	Calangianus	B	11	—
Id.	Cargeghe	B	1	—
Id.	Illorai	BOCS	10	—
Id.	Luras	B	5	—
Id.	Mara	B	2	—
Id.	Monti	OS	2	—
Id.	Nulvi	POS	18	—
Id.	Padria	B	6	—
Id.	Pattada	BOCap	42	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Sassari	Pozzomaggiore	BS	3	—
Id.	Santa Teresa	B	1	4
Id.	Sassari	B	16	—
Id.	Sedini	B	1	—
Id.	Semestene	B	1	—
Id.	Siligo	BOCS	5	—
Id.	Tempio	BS	13	—
Id.	Terranova	BOS	5	—
Id.	Sorso	BSCap	—	111
Id.	Uni	B	7	—
Id.	Usini	B	4	—
Sondrio	Aprica	B	—	1
Id.	Ardenno	B	—	2
Id.	Bema	B	—	1
Id.	Berbenno	B	2	—
Id.	Bormio	B	1	—
Id.	Buglio	B	1	—
Id.	Caiolo	B	1	—
Id.	Dulino	B	1	1
Id.	Grosio	B	1	—
Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Novate Mezzola	B	—	1
Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Tartano	B	—	1
Id.	Teglio	B	—	1
Id.	Tirano	B	—	3
Id.	Traona	B	—	1
Id.	Valdisotto	B	—	1
Torino	Chieri	B	1	1
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Ciriè	B	2	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Riva	B	1	—
Id.	Levone	B	1	—
Id.	Angrogna	B	2	1
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Santena	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	—	3
Id.	Sestières	B	—	1
Id.	Praly	B	—	2
Id.	Cavour	B	—	2
Id.	San Secondo	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	San Sebastiano	B	—	1
Id.	Casalborgone	B	—	1
Id.	Alpignano	B	—	1
Id.	Coazze	B	—	1
Trapani	Alcamo	B	—	4
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Trapani	B	1	—
Trento	Aldeno	B	6	4
Id.	Brentonico	B	1	2
Id.	Commezzadura	B	1	—
Id.	Dimaro	B	2	8
Id.	Giovo	BO	5	—
Id.	Isera	B	3	—
Id.	Molini Sedro	BO	2	—
Id.	Pieve di Bono	BOCap	—	3
Id.	Pinzolo	B Cap	—	2
Id.	San Michele all'Adige	B	3	1
Id.	Terlago	B	1	—
Id.	Villalagarina	B	3	—
Id.	Zambara	B	4	—
Udine	Tarvisio	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Arcisate	B	—	2
Id.	Busto Arsizio	B	—	2
Id.	Cardano al Campo	B	2	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cislago	B	9	1
Id.	Gallarate	B	5	—
Id.	Lonate Ceppino	B	9	4
Id.	Malnate	B	1	1
Id.	Marzio	B	—	1
Id.	Mercallo	B	—	1
Id.	Mornago	B	3	—
Id.	Samarate	B	1	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Solbiate Arno	B	—	1
Id.	Ternate	B	—	3
Id.	Val Marchirolo	B	—	3
Id.	Varese	B	3	4
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Caorle	B	—	1
Id.	Fossalta di Piave	B	—	1
Id.	Grisolera	B	3	3
Vercelli	Alagna	B	—	3
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Buronzo	B	—	1
Id.	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Carisio	B	1	5
Id.	Crescentino	B	—	2
Id.	Desana	B	—	2
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Masserano	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	—	3
Id.	Rovasenda	B	—	1
Id.	Salussola	B	—	6
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Villanova Biellese	B	—	2
Id.	Villata	B	—	2
Verona	Bosco Chiesanuova	B	1	4
Id.	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	2	1
Id.	Mezzecane	B	1	2
Id.	San Zeno di Montagna	B	7	2
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Valeggio sul Mincio	B	11	1
Id.	Vigasio	B	—	1
Id.	Zevio	B	4	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
Id.	Gallio	B	—	2
Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Poiana Maggiore	B	—	2
			1240	5138
	Malrossino dei suini.			
Belluno	Belluno	S	—	4
Id.	Fonzaso	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	3
Id.	Bolzano	S	5	—
Id.	Marlengo	S	—	1
Brescia	Desenzano	S	—	1
Chieti	Ari	S	4	—
Id.	Palombaro	S	4	—
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Ferrara	Copparo	S	—	1
Id.	Lagosanto	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Fiume	Fiume	S	—	3
Gorizia	Canale d'Isonzo	S	2	4
Id.	Caporetto	S	—	3
Id.	Comeno	S	1	1
Id.	Gorizia	S	6	4
Id.	Idria	S	1	—
Id.	Merna	S	1	1
Id.	Montenero d'Istria	S	—	1
Id.	Montespino	S	2	—
Id.	Ranziano	S	3	1
Id.	Salona d'Isonzo	S	1	—
Id.	Vipacco	S	—	1
Parma	Noceto	S	—	1
Perugia	Citerna	S	—	1
Pescara	Farindola	S	—	2
Pola	Erpelle-Cosina	S	—	1
Potenza	Brienza	S	—	1
Id.	Guardia Perticara	S	—	1
Salerno	Santomenna	S	..	2
Teramo	Basciano	S	—	2
Id.	Campli	S	—	11
Id.	Castilenti	S	—	1
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	—	1
Id.	Tortoreto	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	3
Id.	Cavareno	S	—	2
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Peio	S	—	1
Trieste	Dinaccia	S	—	2
Id.	Sesana	S	—	2
Id.	Trieste	S	—	1
Venezia	Venezia	S	—	1
Verona	Negrae	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	3
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Carrè	S	—	1
Id.	Rosà	S	—	1
Id.	Schio	S	—	4
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			31	85
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Rosora Mergo	S	3	—
Id.	Serra San Quirico	S	2	—
Id.	Fabriano	S	—	1
Id.	Numana	S	1	—
Aquila	Pescocostanzo	S	—	3
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	21	14
Id.	Tortona	S	8	7
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	5
Id.	Altidona	S	1	—
Id.	Ascoli Piceno	S	4	8
Id.	Castel di Lama	S	3	—
Id.	Castignano	S	—	1
Id.	Fermo	S	1	1
Id.	Monterubbiano	S	1	2
Id.	Rotella	S	—	1
Id.	Torre San Patrizio	S	—	1
Bologna	Bologna	S	1	—
Brescia	San Gervasio	S	—	1
Chieti	Torino di Sangro	S	1	—
Cremona	Gadesco Pieve Delmona	S	1	—
Genova	Serra Riccò	S	1	—
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Padova	Carmignano di Brenta	S	—	1
Parma	San Secondo Parmense	S	1	—
Perugia	Perugia	S	—	1
Pescara	Pescara	S	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	S	1	—
Id.	Platì	S	4	—
Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Sassari	Thiesi	S	20	—
Siracusa	Palazzolo	S	—	1
Torino	Cumiana	S	—	1
Trento	Castel Tesino	S	—	1
Udine	Forgaria	S	2	—
Id.	Savogna	S	—	1
Id.	Vito d'Asio	S	—	3
			79	56
	Morva.			
Lecce	Otranto	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico.			
Catania	Paternò	E	2	—
Palermo	Bagheria	E	6	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Palermo	E	3	—
Id.	Santa Flavia	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	3	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Laviano	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Ponte Cagnano	E	2	—
Id.	Salerno	E	1	2
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	3	—
			38	3
	Rabbia.			
Ascoli Piceno	Monte Giorgio	Can	—	1
Caltanissetta	Niscemi	Can	—	1
Modena	Nonantola	Can	—	1
Salerno	Buccino	Can	—	1
			—	4
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	10	2
Aquila	Fontecchio	O	2	—
Id.	Montereale	O	—	10
Bolzano	Tires	O	4	—
Id.	Campo Tures	O	—	6
Chieti	Istonio	[illegible]	1	—
Firenze	Sesto Fiorentino	O	—	1
Id.	Vicchio	O	—	3
Frosinone	Sora	P	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia.*				
Perugia	Foligno	O	2	3
Id.	Gualdo Tadino	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Spoleto	O	3	—
Roma	Roma	O	1	—
Salerno	Eboli	O	1	—
Id.	Ottati	O	—	2
Taranto	Ginosa	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	—	1
Trieste	Grado	P	1	—
Id.	San Canziano d'Isonzo	P	1	—
			36	36
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Frosinone	Sora	P	—	3
Rieti	Amatrice	O	—	1
Id.	Borgo Collefegato	O	—	1
Siracusa	Lentini	O	1	—
			1	5
Aborto epizootico.				
Alessandria	Castelnuovo Bormida	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	—	1
Belluno	Falcade	Cap	—	13
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Cremona	Cremona	B	1	—
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Perugia	Marsciano	B	—	1
Pisa	Pisa	B	1	—
Id.	San Giuliano	B	1	3
Id.	Vecchiano	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	1	1
Roma	Roma	B	9	—
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Udine	Palazzolo dello Stella	B	—	1
Id.	Prato Carnico	B	3	—
Verona	Oppeano	B	—	2
			28	27
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	11	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	B	—	1
			14	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli.				
Pesaro Urbino	Pergola	B	—	2
Teramo	Pineto	B	1	—
			1	2
Influenza equina.				
Rovigo	Rovigo	E	—	1
Trento	Salorno	E	—	1
			—	2
Colera dei polli.				
Venezia	Campagna Lupia	P	1	—
			1	—
Barbone bufalino.				
Salerno	Capaccio	Buf	1	1
Id.	Eboli	Buf	—	7
Id.	Ponte Cagnano	Buf	1	2
			2	10

RIEPILOGO

dal 16 al 30 giugno 1939-XVII - N. 12

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	26	31
2	Carbonchio sintomatico	7	8	8
3	Afta epizootica	33	563	6378
4	Malrossino dei suini	20	52	116
5	Peste e setticemia dei suini	21	37	135
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	4	23	41
8	Rabbia	4	4	4
9	Rogna	12	20	66
10	Agalassia contaggiosa delle pecore e delle capre	3	4	6
11	Aborto epizootico	13	25	55
12	Tubercolosi bovina	2	5	15
13	Diarrea dei vitelli	2	2	3
14	Influenza equina	2	2	2
15	Colera dei polli	1	1	1
16	Barbone bufalino	1	3	12

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3484)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento certificati di rendita del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	315990	Saleva Baldassarre fu Alfonso dom. a Comitini (Girgenti)	L.	689,50
Cons. 4,50 %	9317	Monte dei Poveri di Spezzano Piccolo (Cosenza)	»	117 —
Cons. 5 %	2526	Gomba Francesco di Simone dom. in Alba (Cuneo)	»	20 —
Red. 3,50 %	211039 solo per la proprietà	Alfani Alberto fu Augusto dom. a Firenze con usufrutto a favore di Carobbi Luisa fu Giulio ved. Alfani	»	364 —
Id.	97055	Pappalardo Gaetano fu Agostino dom. a Gravina (Catania)	»	14 —
Cons. 3,50 %	805183 solo per la proprietà	Procaccini Ferdinando fu Carlo dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri Marianna fu Diego ved. di Procaccini Francesco dom. in Napoli	»	738,50
Id.	370032	Rossi Maria-Saveria di Nicola moglie di Goglia Vincenzo fu Nicola dom. a Napoli. Vincolato per dote	»	700 —
Red. 3,50 %	304853	Marongiu-Sechi Maria-Ortensia fu Gaetano dom. a Terralba (Cagliari)	»	98 —
Cons. 5 %	384540	Congr. Carità di Ranzo (Imperia)	»	25 —
Cons. 3,50 % (902)	14836	Chiesa di S. Nicolò a Radda (Siena)	»	17,50
Cons. 3 % (1861)	40781	Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò a Radda (Siena)	»	72 —
Id.	40881	Chiesa Prioria di S. Nicolò a Radda (Siena)	»	6 —
Cons. 5 % (Littorio)	12761	Pierangeli Giuseppe fu Raffaele dom. in Cepagatti (Pescara)	»	5 —
Cons. 5 %	59986	Pagano Giovanni e Maria, nubile, fu Emanuele, eredi indivisi del padre dom. a Lumarzo (Genova) con usufrutto a favore di Massone Caterina fu Luigi ved. Pagano	»	100 —
Red. 3,50 %	289212	Perricone Caterina fu Giacomo, moglie di Pojero Guglielmo dom. in Palermo. Dotale	»	339,50
Cons. 5 %	438484	Preatoni Luigia fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Baratè Giuditta fu Luigi ved. Preatoni dom. ad Arluno (Milano)	»	60 —
Id.	438485	Preatoni Emilio fu Giuseppe, minore ecc. ecc. Come sopra	»	60 —
Id.	438486	Preatoni Mario fu Giuseppe, minore ecc. ecc. Come sopra	»	60 —
Id.	438487	Preatoni Luigia, Emilio e Mario fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Beratè Giuditta fu Luigi ved. Preatoni dom. ad Arluno (Milano). Con usufrutto vitalizio a favore di Baratè Giuditta fu Luigi ved. Preatoni	»	60 —
Rendita 5 %	16213	Benaglia Teresa detta Gigina fu Demetrio moglie di Viganoni Giovanni dom. a Milano. Vincolato come dote della titolare	»	1200 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	227664	700 —	Frusi *Ernesta* di Gustavo, nubile, dom. in Torino, vincolato per dote militare.	Frusi *Maria-Carolina-Ernesta* di Gustavo, nubile, ecc., come contro.
Id.	295274	140 —	Frusi *Ernestina* di Gustavo, moglie di Gallina Giovanni Vincenzo, dom. a Torino, vincolato per dote militare.	Frusi *Maria-Carolina-Ernesta* di Gustavo, ecc., come contro.
Id	297524	350 —	Frusi *Ernesta* di Gustavo, moglie di Gallina Giovanni, dom. in Villafranca d'Asti, vincolato per dote militare.	Frusi *Maria-Carolina-Ernesta* di Gustavo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	62418	217 —	Rebuffatti Luigina di *Bernardino*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castigliole Saluzzo (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Rebuffatti *Bernardino* di Costanzo, dom. a Castigliole Saluzzo (Cuneo).	Rebuffatti Luigina di *Vittorio-Ermenegildo-Bernardino*, minore, ecc., come contro, con usufrutto vit. a favore di Rebuffatti *Vittorio-Ermenegildo-Bernardino* di Costanzo, dom. a Castigliole Saluzzo (Cuneo).
Rendita 5 % Id.	85468 140808	400 — 950 —	Raia *Enrico-Federico* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Edwige, ved. di Raia Carlo, dom. a Portici (Napoli), con usufrutto vit. a favore di Ingenito Edwige fu Salvatore, ved. di Raia Carlo.	Raia *Federico-Carlo-Enrico* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	174027	210 —	Ciotti Giulia, Marianna ed Eleonora fu Giuseppe, la prima ved. di Antonio Soler Balsano, le altre due nubili, quali eredi indivisi di Ciotti Nicola fu Giuseppe, dom. a Palermo, con usufrutto vit. a favore di Perrier *Henriette* fu *Alfredo*, ved. Ciotti.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Perrier *Letizia-Maria-Enrichetta* fu *Carlo-Enrico*, ved. Ciotti.
Cons. 3,50 %	377403	59,50	Morre *Lucia, Adelaide*, Giuseppe, *Cosanzo*, Giovanni, Luigi e *Bernardo* fu Giovanni-Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Marino Giovanna di Giovanni, ved. Morre, dom. a Caraglio (Cuneo).	Morre *Giovanna-Lucia, Angela-Adelaide*, Giuseppe, *Giovanni-Costanzo*, Giovanni, Luigi e *Pietro-Alessandro* fu Giovanni-Luigi, ecc., come contro.
Id.	377404	59,50	Intestazione come sopra, con usufrutto vit. a Marino Giovanna di Giovanni, ved. di Morre Giovanni-Luigi.	Rettifica come sopra, con usufrutto vit. come contro.
Id. Id.	176099 449018	707 — 70 —	Gardella *Antonietta-Maria* fu Giuseppe, moglie di Frixone Lorenzo, dom. a Genova, vincolati per dote della titolare.	Gardella *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % Id.	41620 67043	63 — 56 —	Catena *Giuseppina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Catena *Giuseppina-Vincenzina* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	314137	280 —	Dellepiane Francesco di Giuseppe, *interdetto*, sotto la *tutela* del padre, dom. a S. Martino di Albaro (Genova).	Dellepiane Francesco di Giuseppe, *infermo di mente*, sotto *l'amm.ne provvisoria* del padre, dom. a S. Martino di Albaro (Genova).
P. N. 5 %	22693	50 —	*Albertinelli* Eleonora di Alfonso, moglie di Cantamessa Silvio, dom. a New York.	*Albertinetti* Eleonora di Alfonso, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	228208	101,50	Errico *Francesca* fu Michelangelo, moglie di Fiorillo Rocco, dom. a Castelbaronia (Avellino), vincolato.	Errico *Maria-Francesca* fu Michelangelo, ecc., come contro.
Id.	52952	385 —	Lombardo Pierina fu Vincenzo, moglie di Carollo Giuseppe, dom. in Palermo, con usufrutto vit. a favore di *Lombardo* Domenica fu Nicolò, ved. di Lombardo Vincenzo, dom. in Palermo.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di *Lo Manto* Domenica, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	124424	700 —	Pavia *Leone* fu Todros, dom. in Milano, ipotecato a favore di Levi *Celestina* fu David, moglie del titolare. per ragioni dotali.	Pavia *Aron* od *Aronne-Leone* fu Todros, dom. in Milano, ipotecato a favore di Levi *Sara-Celestina* fu David, moglie del titolare, in garanzia di ragioni dotali.
Rendita 5 % Id.	11678 11679	1150 — 1755 —	Ciocca *Clelia* fu Costantino, moglie di Costa Gaspare fu Alfonso, vincolato per dote.	Ciocca *Giovanna-Maria-Clelia* fu Costantino, ecc., come contro.
Id.	119569	20000 —	Berlingieri *Adolfo* fu Francesco, dom. in Crotone (Catanzaro).	Berlingieri *Eugenio-Adolfo* fu Francesco, dom. in Crotone (Catanzaro).
Red. 3,50 %	105304	21 —	Dattola Angela fu *Antonino*, dom. a Reggio Cal., minore, sotto la patria potestà della madre Cuzzola Teresa.	Dattola Angela fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	78564	70 —	Guardascione *Giulia*, Luigi, Bernardo, Maria, Giuseppe e Carlo fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Castigliola Anna fu Bernardo, ved. Guardascione, dom. in Pozzuoli (Napoli).	Guardascione *Emilia*, Luigi, Bernardo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	703151	70 —	Marchisio *Ettore* ed *Agostina* di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mango (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Cortese Francesca di Giuseppe, moglie di Marchisio Giovanni, dom. in detto Comune.	Marchisio *Giuseppe-Ettore* ed *Augusta* di Giovanni, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % 1934	184972	434 —	*Nutrizio Vittoria*, dom. a Zara.	*Petricioli* Vittoria di *Ernesto, ved. Nutrizio*, dom. a Zara.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 407.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 648953 Cons. 3,50 per cento (1906) di L. 31,50, intestato a Imparato Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Sorrentino Lucia di Luigi, vedova di Pasquale Imparato, domiciliata in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà sulla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2238)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor Louis Joseph Keller, console di Francia a Tripoli.

(4142)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Dualchi e Suni, in provincia di Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Corda Fenu Antonio di Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).

Ruggiu Antonio di Bachisio, per la Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4154)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cabras e Riolo Sardo, in provincia di Cagliari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Atzori Giovanni fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

Carta Salvatore fu Giovanni Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4155)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso speciale a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed intepretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a 33 posti da alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il personale subalterno di ruolo e il personale comunque non di ruolo in servizio, alla data del 21 luglio 1938-XVI, in qualsiasi Amministrazione dello Stato — compresi tutti gli istituti, scuole ed enti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — e negli uffici amministrativi del R. Commissariato per le scuole rurali, già dipendenti dall'Opera nazionale Balilla e dell'Opera nazionale per l'Italia Redenta, con mansioni proprie del gruppo *C* o anche di gruppo superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e con quale qualifica;

c) in entrambi i casi previsti dalle precedenti lettere *a*) e *b*), un rapporto nel quale siano precisate le mansioni che il concorrente esercitava alla data del 21 luglio 1938-XVI e in cui siano date informazioni riservate sulle attitudini dimostrate nel disimpegno delle mansioni stesse e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro riguardi nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XVII.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) titolo di studio posseduto;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legioni fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale; nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero; gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere b), e), f) e g) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) i concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le due prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per la prova scritta di cui alla lettera a).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal capo del personale, o da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° che la presiede, e da due funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 7°.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami e le votazioni prescritte per l'approvazione si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Non più di 16 dei posti messi a concorso col presente decreto potranno essere conferite alle donne.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XI, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1372 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(4182)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pubblico a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive, ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Veduto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;
Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico o al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto regio o pareggiato, oppure dei diplomi di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio come sopra richiesto nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano avuto promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni 4.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno XVII.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari a dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni, o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare; oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale; nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9 del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo, precisando la qualifica nonchè la natura delle mansioni da essi esplicate in tale periodo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma del precedente art. 2; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II. n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Non più di 16 dei posti messi a concorso col presente decreto potranno essere conferiti alle donne.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, a coloro che appartengano al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C* e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del 1° comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1372, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n 100, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(4193)

REGIA PREFETTURA DI TRIPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIPOLI

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1939-XVII, col quale è stato bandito un concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Tripoli (condotte di Zavia-Oliveti-Sorman; Villaggi Michele Bianchi e Giordani; Tagiura-Gasr Garabulli; Castel Benito-Azizia; Suani ben Adem; Suk el Giuma; Zuara; Sabratha; Garian; Tigrinna; Giado);

Visto il decreto governatoriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso con sede presso il Governo generale della Libia;

Vista la nota 22 agosto c. a. n. 91649 del Governo generale della Libia (Direzione degli affari civili e politici);

Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione giudicatrice e comunicata con la citata lettera,

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta di cui alle premesse:

1. Valmori Teresa	punti	76 su 100
2. Pipino Rosa	»	72 »
3. Ippolito Leonarda	»	68 »
4. Zaccanti Ermelinda	»	67 »
5. Sintoni Livia	»	66 »
6. Borgato Giuseppina	»	66 »
7. Drago Maria Luisa	»	65 »
8. Bonani Maria	»	63 »
9. Franchi Teresa	»	62 »
10. Jacopini Elisa	»	61 »
11. Dal Castello Gelinda	»	61 »
12. Manaresi Luisa	»	60 »
13. Gammi Ester	»	60 »
14. Orlandi Dina	»	59 »
15. Boari Maria	»	59 »
16. Boido Albina	»	59 »
17. Martinelli Antonietta	»	59 »
18. Della Bosca Maria	»	57 »
19. Morandi Carla	»	57 »
20. Barzago Giuseppina	»	56 »
21. Miculin Giovanna	»	55 »
22. Zuccollo Angela	»	55 »
23. Parrino Sofia	»	54 »
24. Gelfo Rosa	»	53 »
25. Maggiolo Bianca	»	53 »
26. Acciarito Rosaria	»	50 »
27. Cravotta Giuseppina	»	48 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Governo generale della Libia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e di tutti i Comuni di questa Provincia.

Tripoli, addì 28 agosto 1939-XVII

Il prefetto: CANERO-MEDICI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIPOLI

Visto il proprio decreto in pari data del presente con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Tripoli;

Viste le domande presentate dalle vincitrici e l'ordine di preferenza delle sedi dalle stesse indicate;

Vista la nota 22 agosto c. a. n. 91649, del Governo generale della Libia (Direzione degli affari civili e politici);

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e destinate e prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna segnata:

1. Valmori Teresa - Suk el Giuma (Condotta Suk el Giuma);
2. Pipino Rosa - Jefren (Condotta Jefren);
3. Ippolito Leonarda - Garian (Condotta Garian);
4. Zaccanti Ermelinda - Tagiura (Condotta Tagiura-G. Garabulli);
5. Sintoni Livia - Zavia (Condotta Zavia-Oliveti-Sorman);
6. Borgato Giuseppina - Zuara (Condotta Zuara);
7. Drago Maria Luisa - Villaggio Bianchi (Condotta Villaggio Bianchi-Giordani-Zanzur);
8. Bonani Maria - Castel Benito (Condotta Castel Benito),
9. Franchi Teresa - Azizia (Condotta Azizia);
10. Jacopini Elisa - Suani ben Adem (Condotta Suani b. A.);
11. Dal Castello Gelinda - Sabratha (Condotta Sabratha);
12. Manaresi Luisa - Tigrinna (Condotta Tigrinna).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Governo generale della Libia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e di tutti i Comuni di questa Provincia.

Tripoli, addì 28 agosto 1939-XVII

Il prefetto. CANERO-MEDICI

(4055)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1937, n. 47308 IIIa, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Pergine-S. Orsola, vacante al 30 novembre 1937;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVII;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario consorziale Pergine-S. Orsola:

1. Gerola dott. Ezio	voti	51.37/100
2. Pirazzoli dott. Luigi	»	50.06/100
3. Rota dott. Tarcisio	»	45.25/100
4. Rizzardi dott. Pietro	»	43.96/100
5. Gionzer dott. Carlo	»	43.56/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni di Pergine e S. Orsola.

Trento, addì 10 settembre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario consorziale di Pergine-S. Orsola, vacante al 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Pergine-S. Orsola il dott. Gerola Ezio ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni di Pergine e S. Orsola.

Trento, addì 10 settembre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GLORIA

(4150)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per n. 8 posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito in data 30 dicembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso per n. 8 posti di medico condotto, formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Colangelo Luigi . . . voti 59,36
2. Persiani Adelchi . . . » 55,63
3. Natale Giuseppe . . . » 53,45
4. Totoro Antonio . . . » 52,90
5. De Risio Alfredo . . . » 52,72
6. Mottola Nicola . . . » 52 —
7. Memmo Nicolò . . . » 51,72
8. Fanci Guerino . . . » 48,63
9. Santinelli Enrico . . . » 47,45
10. Pierantoni Vincenzo . . . » 47,18
11. Tartaglia Luigi . . . » 46,81
12. Franceschelli Giuseppe . . . » 46,77
13. Olivastri Guglielmo . . . » 45,81
14. Cocco Paride. . . . » 45,54
15. Rossi Mario. . . . » 45,22
16. Busico Vincenzo. . . . » 44,54
17. Lalli Abele . . . » 43,90
18. Pecoraro Pasquale . . . » 43,27
19. Lalli Francesco . . . » 43,09
20. Fimiani Enrico . . . » 42,81
21. Civitarese Mario. . . . » 42,45
22. Beviglia Vincenzo . . . » 41,72

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 7 settembre 1939-XVII

Il prefetto: SEPE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 32248 di pari data, col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a n. 8 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24, 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori per il posto a fianco a ciascuno indicato:

1) Colangelo Luigi - Condotta di Chieti-Scalo.
2) Natale Giuseppe - Condotta di Roccamontepiano.
3) Totoro Antonio - Condotta di Villa S. Maria.
4) De Risio Alfredo - Condotta di Palena.
5) Mottola Nicola - Condotta di Civitaluparella.
6) Memmo Nicolò - Condotta di Frisa.
7) Santinelli Enrico - Condotta di Castelguidone.
8) Pierantoni Vincenzo - Condotta di Colledimadine.

I concorrenti dott. Persiani Adelchi e dott. Fanci Guerino, sebbene classificati rispettivamente al 2° e 8° posto della graduatoria, non sono dichiarati vincitori di alcuna condotta, poichè le sedi da essi richieste sono state assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria e che avevano richiesto dette sedi in ordine di preferenza.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Chieti, addì 7 settembre 1939-XVII

Il prefetto: SEPE

(4147)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso in data 30 dicembre 1937, n. 25832, con il quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto in provincia di Parma addetti ai servizi dei Comuni, e vacanti al 30 novembre 1937, revocato con decreto prefettizio 29 agosto 1939-XVII, n. 16801, limitatamente al posto di medico condotto della frazione di Baganzola in comune di Golese;

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1938-XVII, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di medico condotto;

Veduti i verbali della predetta Commissione e la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla stessa, con punti ridotti a cinquantesimi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1937, ed elencati nel suindicato bando di concorso:

1. Fontanili dott. Ermete . . . punti 56,68
2. Coruzzi dott. Pietro . . . » 54,72
3. Alfieri dott. Pietro . . . » 51,52
4. Barilli dott. Gaio. . . . » 51,47
5. Bordi dott. Paolino . . . » 51,22
6. Manici dott. Giuseppe . . . » 50 —
7. Guareschi dott. Antonio . . . » 49,90
8. Pisi dott. Ercole . . . » 49,09
9. Toschi dott. Lino . . . » 48,63
10. Landini dott. Bruno . . . » 47,50
11. Finzi dott. Guido . . . » 45,04
12. Saltini dott. Carlo . . . » 45,45
13. Casa dott. Nullo . . . » 45,22
14. Parmeggiani dott. Giuseppe . . . » 44,72
15. Quattromini dott. Giuseppe . . . » 43 —
16. Cavalli dott. Angelo . . . » 42,31
17. Conforti dott. Guido . . . » 41,86
18. Lamoretti dott. Giuseppe. . . . » 40,54
19. Parolari dott. Angelo . . . » 40,11
20. Fontana dott. Ostilio. . . . » 39,72
21. Tranfaglia dott. Giulio . . . » 39,29
22. Faccini dott. Rino . . . » 38,77
23. Calzolari dott. Luigi . . . » 38,27
24. Nannei dott. Bruno . . . » 37,25
25. Soliani dott. Luigi . . . » 36,81
26. Cassinari dott. Andrea . . . » 36,45
27. Tiraboschi dott. Renzo . . . » 36,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 6 settembre 1939-XVII

Il prefetto: SACCHETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione nominata con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI;

Veduto il decreto prefettizio 29 agosto 1939-XVII, n. 16801, con cui è stato revocato il bando di concorso 30 dicembre 1937, n. 25832, relativo ai posti di sanitario vacanti nella provincia di Parma alla suddetta data del 30 novembre 1937, limitatamente al posto di medico condotto della frazione di Baganzola in comune di Golese;

Ritenuto pertanto che non è più a farsi luogo alla designazione del medico per la condotta medica di Baganzola, in comune di Golese;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso pei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 i seguenti medici, che sono designati per la condotta a fianco indicata:

1) Dott. Fontanili Ermete, per la 2ª condotta di Langhirano;
2) Dott. Coruzzi Pietro, per la 2ª condotta di San Secondo Parmense;
3) Dott. Alfieri Pietro, per la condotta di Tizzano Val Parma, capoluogo;
(Al dott. Barilli Gaio che ha concorso soltanto per le condotte di Langhirano, già assegnato, e per Golese, non più disponibile, non viene assegnato il posto).
4) Dott. Bordi Paolino, per la condotta di Bardi, capoluogo;
5) Dott. Manici Giuseppe, per la condotta di Neviano degli Arduini, capoluogo;
(Al dott. Guareschi Antonio che ha concorso per la sola condotta di Golese non viene assegnato il posto).
6) Dott. Pisi Ercole, per la condotta di Neviano degli Arduini-Campora;
7) Dott. Toschi Lino, per la condotta di Terenzo;
8) Dott. Landini Bruno, per la condotta di Tizzano Val Parma (Lagrimone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 6 settembre 1939-XVII

Il prefetto: SACCHETTI

(4149)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che per rinuncia della levatrice Vaini Elda si è reso vacante il posto di levatrice condotta nel comune di Ceresara;
Veduto il proprio decreto 5 luglio 1939, n. 23792, col quale veniva provveduto all'approvazione della graduatoria delle concorrenti idonee al concorso per posti di levatrici condotte vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1937,
Veduti gli articoli 26 e 36 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La levatrice Lighizzolo Editta fu Antonio da Piubega è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Ceresara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 5 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

(4148)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto l'avviso col quale bandiva il concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia a tutto il 1937;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto resisi vacanti in provincia di Belluno nell'anno 1937:

1) Dal Bo Zanon Gianluigi . . . . punti 46,336 su 100
2) Maestri Aldo . . . . » 44,212 »
3) Boni Marcellino . . . . » 43,818 »
4) Conti Felice . . . . » 42,904 »
5) Da Vià Lino . . . . » 42,509 »
6) Rosada Gino . . . . » 40,891 »
7) Nicolao Pietro . . . . » 39,613 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 20 agosto 1939-XVII

Il prefetto: BELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto l'avviso col quale bandiva il concorso ai posti di medico condotto resisi vacanti in provincia di Belluno nell'anno 1937;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, ed il proprio decreto n. 13225 del 20 agosto col quale tale graduatoria è stata approvata;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso in proemio indicato, per le condotte mediche sottosegnate, rispettivamente i concorrenti a fianco di ciascuna indicati:

Consorzio comuni Cencenighe-S. Tomaso: dott. Dal Bo Zanon Gianluigi di Giovanni, residente a Belluno (Ospedale civile).
S. Pietro Cadore: dott. Maestri Aldo di Giuseppe, domiciliato a S. Nicolò di Comelico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 5 settembre 1939-XVII

Il prefetto: BELLINI

(4128)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.